

BOZZA NON CORRETTA

	<p style="text-align: center;">DISEGNO DI LEGGE</p> <p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">Modifiche alla Parte Seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 2em;">a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di cinquecento e otto, questi ultimi eletti nella circoscrizione Estero.";</p> <p style="padding-left: 2em;">b) al terzo comma, le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite con le seguenti: "ventuno anni di età";</p> <p style="padding-left: 2em;">c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la seguente: "cinquecento".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 2em;">a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";</p> <p style="padding-left: 2em;">b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 2em;">a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età";</p> <p style="padding-left: 2em;">b) il secondo comma è sostituito dal</p>

	<p>seguinte: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto il seguente comma: "I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare."</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Modifiche all'articolo 69 della Costituzione)</i></p> <p>1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Art. 69. I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione)</i></p> <p>1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.</p> <p style="padding-left: 40px;">La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e</p>

consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, intervenga nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119 della Costituzione, alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

	<p>I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.</p> <p>I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto."</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 74 della Costituzione, nel secondo comma, le parole: "Se le Camere</p>

	<p>approvano nuovamente la legge" sono sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalla seguente: "cittadini elettori".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri";</p> <p style="margin-left: 40px;">b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "accorda la fiducia";</p> <p style="margin-left: 40px;">c) al terzo comma, le parole: "Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri";</p> <p style="margin-left: 40px;">d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:</p> <p style="margin-left: 40px;">"La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna delle due Camere, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p style="margin-left: 40px;">La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.</p> <p style="margin-left: 40px;">Il Presidente del Consiglio può porre</p>

	<p>davanti a una delle Camere la questione di fiducia.</p> <p>Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare.</p> <p>Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)</i></p> <p>1. All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica."</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato,</p>

	<p>esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.</p>
--	--